

PALERMO, CONVEGNO “I PRINCIPI IN TEMA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE. UN BILANCIO A 25 ANNI DALLA RIFORMA”

Proposta di intervento di Silvia Giorgi, Assegnista di ricerca, Università di Firenze

TITOLO: Ravvedimento operoso a “sanatorie” fiscali tra premialità e proporzionalità

ABSTRACT: E' noto che l'istituto del ravvedimento operoso, così come novellato dalla Legge di stabilità per il 2015 (comma 637 della L. n. 190/2014) e dal D.Lgs. n. 158/2015), nell'ampliare i propri presupposti applicativi, ha visto trasformata, altresì, la propria natura, depotenziando tanto la *ratio* di favorire il “pentimento” del contribuente prima della constatazione della violazione, quanto l'indiretto interesse all'efficienza dell'azione amministrativa. Sotto tale profilo, infatti, non è del tutto preservato il “risparmio” di energie e costi amministrativi prima derivanti dal ripristino della legalità violata in assenza di qualsivoglia attività istruttoria da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il ravvedimento tributario si è, quindi, progressivamente allontanato dall'originaria matrice penalistica e dall'omologo istituto penale.

Al contempo, è venuto meno il “doppio vantaggio” per il sistema complessivo: il primo, per il reo e la coerenza del sistema sanzionatorio, derivante, dalla spontanea e celere rimozione della violazione finalizzata ad evitare che l'eventuale avvio di un'attività istruttoria precludesse l'applicazione dell'istituto; il secondo consistente nell'impulso, sul versante amministrativo, ad un altrettanto celere ed efficace attività istruttoria, al contempo deterrente alla perpetuazione dello *status* di illegalità e strumento di “massimizzazione” del gettito, in virtù dell'irrogazione della sanzione in misura (tendenzialmente) integrale.

Il mutato quadro normativo, aggravato dalla proliferazione di istituti *lato sensu* condonistici e dal variegato panorama degli istituti deflattivi del contenzioso, impone una riflessione sulla tenuta e sulla coerenza del sistema sanzionatorio complessivo; sulla stessa *ratio* della sanzione; sui rapporti tra il sistema ed i procedimenti sanzionatori e gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa; sull'impatto della digitalizzazione dei procedimenti (anche istruttori) amministrativi sul sistema sanzionatorio e sugli strumenti di resipiscenza del contribuente; sui rapporti fisco- contribuente nel quadro della *tax compliance* in un momento in cui – pur nel moltiplicarsi degli istituti di *compliance* preventiva – rimane forte la convenienza di una *compliance ex post*, frutto di un'attenta ponderazione tra probabilità dell'attività istruttoria, possibilità di variegare forme di sanatoria fiscale, e massimizzazione del risparmio fiscale, là dove l'irrogazione della sanzione “piena” finisce per assumere un ruolo sempre più defilato e trascurabile.

Rimane, in definitiva, da valutare, anche in chiave prospettica e propositiva, se il sistema complessivo mantenga i connotati di premialità che dovrebbe caratterizzare un meccanismo virtuoso

nell'adempimento del tributo e se le variegate possibilità di “sanatorie” e riduzioni sanzionatorie rispondano al principio di proporzionalità.